

Trib. Varese, sez. I civ., ordinanza 15 giugno 2012 (est. Buffone).

SEPARAZIONE GIUDIZIALE – ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE – CONTESTUALE INCIDENZA SUI PROVVEDIMENTI ECONOMICI - SUSSISTE.

L'art. 155-quater c.c. ridisegna il regime giuridico sotteso all'assegnazione della casa familiare, con l'intento di individuare un "giusto" punto di equilibrio tra provvedimento di assegnazione e regolamentazione dei rapporti economici tra i genitori. Il primo inciso dell'art. 155-quater c.c., in tale direzione, stabilisce che "dell'assegnazione è il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà". Ne consegue che il provvedimento di assegnazione giudiziale della casa familiare in favore dell'uno dei genitori comporta un contestuale accorgimento economico in favore dell'altro.

PREMESSA IN FATTO

Con provvedimento depositato in Cancelleria in data 17 ottobre 2011, il Presidente del Tribunale, in sede di udienza presidenziale di separazione giudiziale, emetteva le statuizioni urgenti nell'interesse della famiglia disgregata stabilendo, per quanto qui interessa, l'affidamento dei figli minori (R e F) ad entrambi i genitori, con collocamento degli stessi presso l'abitazione sita in ..., alla via Nell'ottica di offrire ai minori continuità e costanza di presenza di entrambe le figure genitoriali nella loro vita, il Presidente, all'esito di CTU acquisita in corso della fase sommaria, tenuto conto della disponibilità manifestata in tal senso dal L (v. verbale di udienza del 5 ottobre 2011, pag. 2 e verbale di udienza del 18 novembre 2010) e della particolare morfologia strutturale della casa familiare, assegnava l'abitazione pro-quota ad entrambi i coniugi, con attribuzione, nell'interesse dei minori, della porzione maggiore al marito, in quanto ritenuto genitore maggiormente affidabile e,

dunque, di fatto collocatario (v. CTU, pagg. 12 e 17). Alla moglie veniva riconosciuto un mantenimento mensile di Euro 700,00 posto a carico del marito.

In corso di processo, la soluzione abitativa stabilita nella fase presidenziale si rivelava di potenziale pregiudizio per i minori, per la sostanziale incapacità dei genitori di attuare quegli accorgimenti esecutivi – pure auspicati dal Presidente – necessari al fine di ottenere un godimento sereno dell'habitat familiare, garantendo ai figli un ambiente confortevole ed idoneo a garantire il sereno sviluppo e una crescita equilibrata (v. verbale di udienza del 13 gennaio 2012). In particolare, in data 13 gennaio 2012, le parti addivenivano ad un accordo per comporre la lite sulla casa, prevedendo che l'abitazione sarebbe stata divisa con spese di divisione a carico del marito; quanto, però, poi effettivamente non avveniva (v. verifica all'udienza dell'11 maggio 2012) e, quindi, si protraeva la situazione di pericolo per i minori: pericolo inteso nel senso di idoneità dell'ambiente dominato da tensioni ad incidere negativamente sull'equilibrio dei bambini (ad es., all'udienza dell'11.5.2012, si è espressamente fatto riferimento ad una sorta di "convivenza forzata dei genitori").

IN DIRITTO.

La casa coniugale è l'immobile adibito ad uso abitativo ove i coniugi stabiliscono la sede primaria della famiglia e dove decidono di educare e crescere la prole. Essa è intesa come centro di affetti, interessi e consuetudini di vita, che contribuisce in misura fondamentale alla formazione armonica della personalità della prole (v. Corte Cost. 308/2008). Ecco perché l'assegnazione della casa familiare va disposta nell'esclusivo interesse della prole: in tal senso, la giurisprudenza delle Alte Corti ha riconosciuto che detta assegnazione è strettamente funzionale all'interesse dei figli, specificando che gli obblighi di mantenimento ed educazione della prole, derivanti dalla qualità di genitore, trovano fondamento nell'art. 30 Cost., che si richiama alla responsabilità genitoriale. Da ciò consegue che, in linea di principio, l'assegnazione della casa

va disposta in favore del genitore collocatario¹.

Nel caso di specie, sul punto, non vi sono ragioni per discostarsi, in questa sede – e salva diversa valutazione del Collegio – dal collocamento dei minori, in via prevalente, presso il padre, tenuto conto degli esiti della CTU – e di quanto hanno accertato circa lo stato di salute della madre – e del prevalente interesse dei figli. La conferma dell’assegnazione della casa al marito non può, però, essere in questa sede convalidata in senso parziale: come detto, tale forma di assegnazione si è rivelata distonica rispetto al benessere dei figli. In assenza di composizione bonaria (divisione dell’immobile), la casa viene dunque assegnata in modo integrale al marito.

La proposta divisoria del marito, reiterata nella memoria del 14 giugno 2012, viene decisamente respinta. E’ vero che è possibile l’assegnazione cd. parziale della casa familiare dove, ad esempio, questa per le sue peculiari caratteristiche sia comodamente divisibile (Cass. civ., 11 novembre 2011 n. 23631). Ma nel caso di specie, è da oltre un anno che la proposta divisoria non è stata concretamente attuata, nonostante addirittura un accordo siglato davanti al giudice in udienza: viene, dunque, meno la credibilità sulla capacità delle parti di comporre negoziabilmente la materia del contendere e prevale l’interesse dei minori ad un ambiente sereno in tempi sicuri e certi, interesse di cui si fa carico (anche ex officio) il Tribunale e che prevale su quello dei genitori ad ottenere una certa modifica del luogo abitativo.

Come clausola di salvataggio, è solo consentito di rimettere alle parti, mediante accordo condiviso, di dividere invece l’immobile dando esecuzione all’accordo del 13 gennaio 2012, ma entro e non oltre la data del 30 luglio 2012 (data entro cui i lavori devono essere stati

¹ L’assegnazione della casa coniugale va disposta per garantire ai figli di continuare a vivere nell’habitat che è loro abituale avendovi vissuto durante la convivenza dei genitori. In difetto di prole, pertanto, questa necessità non sussiste (Corte Appello Milano, sez. V civ., decreto 6 luglio 2012, Pres. est. Serra)

avviati in modo certo e documentalmente provato). In quel caso, con accordo sottoscritto da entrambi i genitori e trasmesso al giudice, il Tribunale riserva di modificare l’odierna decisione.

L’assegnazione della casa al marito fa venire meno il luogo di abitazione della madre. Ne discende che va rimodulato il suo diritto al mantenimento. L’art. 155-quater c.c. ridisegna il regime giuridico sotteso all’assegnazione della casa familiare, con l’intento di individuare un “giusto” punto di equilibrio tra provvedimento di assegnazione e regolamentazione dei rapporti economici tra i genitori. Il primo inciso dell’art. 155-quater c.c., in tale direzione, stabilisce che “dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà”. Orbene, nel caso di specie, non va trascurato che, per sua stessa ammissione, le spese di divisione (giudicate da entrambe le parti non prive di consistenza), nell’eventualità della modifica della struttura dell’immobile, sarebbero state a carico del marito: questi, dunque, gode di una sorta di “provvista economica” che avrebbe comunque offerto per una soluzione abitativa in favore della moglie, in quanto madre dei suoi figli. Ne consegue che, tale provvista, può essere attratta dall’assegno di mantenimento mensile, quale somma per consentire al genitore non collocatario di sostenere il costo di una locazione, magari vicino la casa familiare, per continuare a vedere serenamente i figli e creare, in loro favore, un contestato domestico adeguato. Tale importo va stabilito in complessivi euro 400,00 mensili. Ne consegue la rimodulazione del diritto di visita della madre, in linea con le statuizioni del 13 gennaio 2012.

PER QUESTI MOTIVI

letti ed applicati gli artt. 709 c.p.c., 155-quater c.c.

MODIFICA i provvedimenti provvisori e urgenti emessi dal Presidente del Tribunale di Varese in data 17 ottobre 2012 e, per l’effetto,

ASSEGNA a T, in quanto genitore collocatario, l'abitazione familiare sita in ..., alla via ..., ordinando a E di lasciarla entro e non oltre la data del 30 settembre 2012.

PONE a carico di L ed in favore di E, un assegno di mantenimento di complessivi Euro 1.100,00 (così stabilito almeno finché la E non avrà reperito una sua occupazione lavorativa, tenuto conto del suo stato di salute). L'assegno avrà decorrenza, con la maggiorazione di Euro 400,00, dal primo mese durante il quale la E lasci l'abitazione e dovrà essere versato, mensilmente, entro il 28 di ogni mese, con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal mese di luglio del 2013².

STABILISCE, in favore di E, il Diritto di Visita come a seguire. Non svolgendo attività lavorativa, la madre avrà libertà di vedere R e F in modo quotidiano, potendo intrattenersi con loro, presso la casa coniugale, per il tempo in cui il padre è assente per lavoro o per altre ragioni. In presenza del padre, la madre non potrà trattenersi in casa se non con il consenso del marito. La mattina, nei giorni lavorativi, si occuperà dei figli portandoli a scuola, riprendendoli e facendoli studiare nel pomeriggio e stando con loro fino all'orario di cena. I week end, invece, saranno goduti dai genitori in modo alternato: dal venerdì alle ore 20.00 a domenica alle ore 20.00 trascorreranno il tempo con l'uno e con l'altro, in modo, come detto, alternato. Il periodo estivo e quello delle vacanze saranno regolati, quanto al Diritto di visita, su libero accordo dei genitori. In assenza di accordo, nel mese di luglio, i i figli potranno trascorrere con i nonni paterni un periodo di soggiorno al mare (poiché già avvenuto nel 2011), di massimo tre settimane; la madre potrà tenere con sé i figli, per un periodo di uguale durata (poiché proposto pure dal padre) ma garantendo il dialogo quotidiano dei figli con il padre, anche telefonico o a mezzo di strumenti di

comunicazione diversi (es. web cam tramite PC). Nel periodo delle festività natalizie, ad anni alterni, i minori trascorreranno con la madre il periodo dal 23 al 31 dicembre (quanto al primo anno) e dal 31 dicembre al 7 gennaio (quanto a quello a seguire e via così in modo alternato).

CLAUSOLA SULLA DIVISIONE DELL'IMMOBILE

E' consentito di rimettere alle parti, mediante accordo condiviso, di dividere l'immobile dando esecuzione all'accordo del 13 gennaio 2012, ma entro e non oltre la data del 30 luglio 2012 (data entro cui i lavori devono essere stati avviati in modo certo e documentalmente provato). In quel caso, con accordo sottoscritto da entrambi i genitori e trasmesso al giudice, il Tribunale riserva di modificare l'odierna decisione.

MANDA

alla cancelleria perché il provvedimento odierno sia comunicato alle parti e per gli altri adempimenti di competenza

Varese li 15 giugno 2012

Il giudice istruttore

dott. Giuseppe Buffone

*

² Se, dunque, ad esempio, la E lascia l'abitazione il 20 luglio 2012, il marito già dal 28 luglio 2012 deve erogare il mantenimento maggiorato.